

Modifiche alla legislazione sugli impianti a fune dal 1° gennaio 2018: l'essenziale in breve

L'ordinanza sugli impianti a fune e l'ordinanza sulle funi sono state riviste a seguito dell'adozione della legge federale sul programma di stabilizzazione 2017–2019. Le novità, entrate in vigore il 1° gennaio 2018, consistono soprattutto nell'estensione della durata massima delle concessioni, nella durata a tempo indeterminato delle autorizzazioni d'esercizio, nella definizione di modifiche di impianti a fune non soggette ad approvazione e nella rinuncia al riconoscimento dei capitecnici e di altri specialisti. Con l'occasione, inoltre, sono stati anche recepiti alcuni termini del nuovo regolamento UE sugli impianti a fune e aggiornati alcuni riferimenti.

Estensione della durata massima delle concessioni

Dal 1° gennaio 2018 la durata massima delle concessioni per gli impianti a fune è pari a 40 anni, anziché 25 (art. 6 cpv. 3 e art. 67 LTV, art. 20b OIFT).

Le concessioni in vigore potranno essere prorogate automaticamente fino a 40 anni, a condizione che siano state rilasciate per la durata massima ammessa a suo tempo. L'UFT verificherà con le imprese titolari di una concessione se sono interessate all'estensione della durata, che è comunque soggetta a spese.

Durata a tempo indeterminato delle autorizzazioni d'esercizio

Dal 1° gennaio 2018, in presenza di una concessione in corso di validità, le autorizzazioni d'esercizio rilasciate sono valide a tempo indeterminato (art. 29a LIFT, art. 35a OIFT). Resta comunque ancora possibile il rilascio di autorizzazioni d'esercizio di durata limitata, in presenza di fondati motivi. La modifica della durata massima delle concessioni e delle autorizzazioni d'esercizio non muta i requisiti materiali sul piano della sicurezza: il titolare dell'autorizzazione d'esercizio resta responsabile della sicurezza dell'esercizio e deve provvedere, in particolare, a una manutenzione dell'impianto a fune tale da garantirne la sicurezza in ogni momento (art. 18 LIFT).

Modifiche di impianti a fune non soggette ad approvazione

Se non vi si oppongono interessi essenziali in materia di pianificazione del territorio, di protezione dell'ambiente e della natura, ovvero interessi di terzi o altri atti normativi federali, le modifiche di impianti a fune non sostanziali e non soggette ad autorizzazione non necessitano di approvazione. Dal punto di vista del contenuto, le modifiche non soggette ad approvazione corrispondono essenzialmente alle trasformazioni non sostanziali secondo la direttiva 4 dell'UFT sulla manutenzione e trasformazione. Occorre comunque tenere presente che sussiste un obbligo di documentazione e di aggiornamento dei pertinenti attestati (art. 15a LIFT e art. 36a OIFT).

Corse in condizioni di oscurità

L'OIFT sancisce l'obbligo generale di autorizzazione delle corse in condizioni di oscurità, applicabile a tutti gli impianti. Dal 1° gennaio 2018 l'UFT mette a disposizione sul suo sito Internet una guida pratica per le corse in condizioni di oscurità, rispondendo così alla richiesta di molte imprese di fare chiarezza in questo ambito. Il documento spiega le condizioni e i requisiti per l'autorizzazione delle corse in condizioni di oscurità e fornisce informazioni dettagliate sulla procedura concreta da seguire (in applicazione degli art. 36 e 36a OIFT).

Rinuncia al riconoscimento dei capitecnici e dei loro sostituti

Le disposizioni dell'ordinanza sulla formazione e il riconoscimento dei capitecnici delle imprese di trasporto a fune e dei loro sostituti, abrogata dal 1° gennaio 2018, sono state integrate nell'ordinanza sugli impianti a fune (art. 46 segg. OIFT). L'esercizio dell'impianto a fune resta subordinato alla disponibilità di personale tecnico competente. Rimane in vigore anche l'obbligo di notifica dei cambiamenti concernenti tale personale. Viene meno solo l'atto formale di rilascio dell'attestato di riconoscimento. I diritti acquisiti dei capitecnici già riconosciuti e dei loro sostituti vengono salvaguardati (art. 74 cpv. 4 OIFT). L'impresa è tenuta a garantire sempre la presenza presso l'impianto del numero minimo prescritto di addetti (art. 18 LIFT, art. 46 segg. OIFT e pertinenti disposizioni della legge sulla durata del lavoro). Una gestione dell'impianto non conforme alle suddette disposizioni costituisce una violazione dell'autorizzazione d'esercizio ed è punibile (art. 25 LIFT).

Rinuncia al riconoscimento degli impalmatori, degli organi di controllo delle funi e dei fabbricanti di giunzioni di funi

I requisiti per lo svolgimento dell'attività e i compiti dei suddetti specialisti sono disciplinati nell'ordinanza sulle funi e sostituiscono il riconoscimento da parte dell'UFT (art. 11, 11a, 23, 24, 36, 43a, 43b OFuni).

Adeguamento al regolamento UE sugli impianti a fune

I rimandi alla precedente direttiva UE sugli impianti a fune sono stati adeguati; determinati termini o descrizioni di attività utilizzati nel regolamento UE sugli impianti a fune sono stati ripresi nell'OIFT, per garantire l'equivalenza con il diritto dell'UE (ad es. art. 3a e art. 60 OIFT). Le modifiche apportate non riguardano il contenuto.

Progetto di alleggerimento degli oneri amministrativi per gli impianti a fune

In parallelo all'adeguamento delle basi giuridiche, dal 2015 è in corso il progetto di alleggerimento degli oneri amministrativi per gli impianti a fune lanciato nell'ambito della politica a favore delle PMI definita dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Nel 2016 tre gruppi di lavoro hanno individuato congiuntamente 36 misure negli ambiti «procedura e comunicazione», «ambiente e pianificazione del territorio» e «tecnologia», che sono state illustrate nel rapporto conclusivo del 2 dicembre 2016. Il progetto è in fase di attuazione e sta avanzando. Nel 2019 verrà redatto un rapporto conclusivo da sottoporre al Consiglio federale.